

Il Giudice Sportivo,

letta l'istanza di avvio del procedimento ex art. 56 e ss. del Regolamento di Giustizia presentata dalla società Cus Milano Rugby ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Sergio Vicinanza, in relazione a quanto accaduto nel corso della partita del campionato Under 18 disputata tra CUS MILANO RUGBY ASD vs. IM EXCHANGE VIADANA 1970, in data 08.12.2019 presso il Campo Giuriati in Milano;

#### **RILEVATO CHE**

- nel corso della citata partita, al termine di una ruck formatasi in prossimità della linea dei cinque metri dalla area di meta del Viadana, il giocatore n. 12 del Viadana, Maicol Sarzi Amadè, rialzandosi da detto raggruppamento, sferrava un calcio al volto del giocatore del CUS MILANO RUGBY ASD, Giacomo Cirò, mentre quest'ultimo era ancora poggiato a terra in fase di rialzamento e in posizione inerme;
- l'atleta Giacomo Cirò non si accorgeva di nulla e, ricevuto il colpo, si accasciava a terra a peso morto;
- in quel frangente, il direttore di gara, Sig. T. Scaglia, si trovava di spalle rispetto a detto punto di incontro in quanto impegnato a seguire lo sviluppo del gioco; per tale ragione, l'arbitro non si accorgeva di nulla e non assumeva alcun provvedimento in merito;
- il medico di campo, Dott. Lorenzo Brambilla, intervenuto in soccorso dell'atleta, rilevava ai danni di quest'ultimo un trauma cranico con momentanea perdita di coscienza e disorientamento spazio-temporale, come rilevabile dalla dichiarazione descrittiva da lui redatta, e richiedeva un'ambulanza per l'invio del ragazzo al pronto soccorso;
- l'atleta veniva, quindi, trasferito in ambulanza all'Unita Operativa di Pronto Soccorso Pediatrico del Policlinico di Milano, ivi sottoposto a visite ed esami del caso, venendo poi dimesso con referto con diagnosi di trauma cranico a seguito del colpo subito;
- in data 11.12.2019, il G.S.T. esaminava la dichiarazione descrittiva redatta dal medico di campo, Dott. Lorenzo Brambilla, nonché il referto di P.S. del giorno 08.12.2019;
- il G.S.T., a norma dell'art. 41, c.1, lett. b) del Regolamento di Giustizia, riteneva meritevole di accoglimento e utilizzo la ripresa filmata, dotata di piena garanzia tecnica e documentale, fornita dalla società istante in quanto concernente fatti violenti volontariamente commessi estranei all'azione di gioco e non rilevati dall'ufficiale di gara;
- il G.S.T. prendeva, quindi, visione della registrazione video della partita prodotta dalla società istante, che confermava quanto indicato dalla stessa nella propria istanza;
- ad avviso di questo G.S.T., dalla riproduzione video della gara, appare pacifico che il giocatore Maicol Sarzi Amadè del Viadana abbia sferrato un calcio al volto del giocatore Giacomo Cirò al termine di una ruck e che il fatto sia avvenuto mentre quest'ultimo si trovava in posizione inerme e indifesa non potendo, tra gli altri, tentare di parare il calcio non potendolo vedere arrivare;
- risulta pacifica, altresì, la pericolosità del calcio sferrato, specialmente se diretto al volto, così come è altrettanto pacifico ed indiscusso che, dal video in esame, il colpo sferrato fosse diretto al volto con chiara intenzione e senza alcuna considerazione delle conseguenze che avrebbe potuto comportare,

**Tutto ciò premesso, questo G.S.T.**

- Esaminata l'istanza prodotta dalla società CUS MILANO RUGBY ASD;
- Esaminate le riprese filmate della gara in esame allegate all'istanza della società CUS MILANO RUGBY ASD;
- Letti il referto di P.S. del giorno 08.12.2019 nonché la dichiarazione descrittiva redatta dal medico di campo, Dott. Lorenzo Brambilla, e consegnata al Direttore di gara,

**DISPONE**

- l'acquisizione ai fini probatori dei filmati allegati all'istanza del CUS MILANO RUGBY ASD, ai sensi dell'art. 41, c.1, lett. b) del Regolamento di Giustizia;
- l'acquisizione del referto di P.S. del giorno 08.12.2019 del giocatore Giacomo Cirò e della dichiarazione descrittiva formata dal medico di campo Dott. Lorenzo Brambilla.

Per tutto quanto sopra, il G.S.T.

**DISPONE**

la squalifica del giocatore Maicol Sarzi Amadè, numero 12 della squadra IM EXCHANGE VIADANA 1970, tessera FIR 290398, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, c. 1 lett. o) del R.G., aumentata con le aggravanti specifiche di cui all'art. 27 c. 2, lett. a. e b. del R.G., per un totale complessivo di mesi 6 a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.

**Dispone inoltre la restituzione del contributo funzionale alla società CUS MILANO RUGBY ASD.**

Milano, 13.12.2019

Avv. Michele Prati